

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E DEL LOGO dell'Associazione "Registro degli Osteopati d'Italia" designata con sigla ROI**

Adottato con delibera consiliare in data 19 aprile 2021

### **ARTICOLO 1 - SCOPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1.1 - Al fine di salvaguardare, incrementare il prestigio e la visibilità dell'Associazione ROI e regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni alla stessa, viene istituito il presente regolamento disciplinante i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e dell'uso della denominazione "Registro degli Osteopati d'Italia" e/o dell'acronimo "ROI" (di seguito, congiuntamente, la "Denominazione") e/o del logo associativo infra individuato all'articolo 8 (di seguito il "Logo"), in relazione ad iniziative promosse da soggetti esterni all'Associazione (di seguito, i "Richiedenti") che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione.

1.2 - Il presente Regolamento è soggetto ad eventuale revisione a cura del Consiglio Direttivo di ROI e si intenderà quindi valido ed efficace nella versione di più recente deliberata adozione.

### **ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI**

2.1 - Il patrocinio del Registro degli Osteopati Italiani (ROI) in occasione di Congressi, Riunioni, Convegni, Corsi, ecc. è rilasciato dall'Associazione ai Richiedenti previa valutazione insindacabile del valore scientifico e culturale di una singola specifica manifestazione (di seguito la "Manifestazione") per la quale il patrocinio stesso è richiesto.

2.2 - Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e consente ai Richiedenti l'utilizzo della Denominazione e del Logo dell'associazione tramite apposizione degli stessi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e su materiale divulgativo in generale (di seguito il "Materiale Divulgativo") relativo alla Manifestazione.

2.3 - La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario il ROI né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO**

3.1 Con il termine Patrocinio si intende l'autorizzazione, rilasciata ai Richiedenti, per una singola Manifestazione, per l'utilizzo della Denominazione e/o del Logo nel Materiale

Divulgativo, comunque in inscindibile abbinamento alla locuzione “*Con il Patrocinio del ROI*” oppure “Evento patrocinato dal ROI”.

3.2. La segreteria del ROI curerà l’archivio dei Patrocini concessi.

#### **ARTICOLO 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Rilevanza delle tematiche di interesse osteopatico;
- Pertinenza con le finalità statutarie del ROI;
- Rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- Autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell’ente/società che richiede la concessione;
- Esclusione della finalità di mera pubblicità d’iniziativa a scopo di lucro;
- Previsione di forme di agevolazione per i soci ROI regolarmente iscritti;
- Assenza di conflitti d’interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e il ROI;
- Assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine del ROI;
- Comprovata esperienza ed autorevolezza dei relatori ed autori.

#### **ARTICOLO 5 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO**

5.1 Per la concessione del patrocinio, i Richiedenti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata alla segreteria del ROI e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente/società Richiedente almeno 30 giorni prima della Manifestazione o della data prevista per l'utilizzo della Denominazione e Logo associativi nel Materiale Divulgativo.

5.2 L’istanza, da presentare alla segreteria dell’associazione, deve:

- riportare il nome ed i recapiti del responsabile della Manifestazione / dell'ente / società Richiedente;
- contenere i criteri indicati nell’articolo 4 del presente regolamento e in particolare il rationale scientifico e il programma preliminare fornendo gli elementi utili alla formulazione del giudizio di idoneità;
- indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e a quali;
- indicare che il Richiedente ha preso visione del presente regolamento e che il medesimo si impegna a rispettarne le disposizioni in caso di concessione del patrocinio.

5.3 La suddetta istanza sarà valutata dal Consiglio Direttivo del ROI che deciderà sulla sua ammissibilità.

5.4 Il ROI si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio

## **ARTICOLO 6 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

6.1 L'eventuale concessione e le modalità di utilizzo del patrocinio saranno comunicate al soggetto Richiedente tramite la Segreteria del ROI.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI RICEVENTI IL PATROCINIO**

7.1 I soggetti Richiedenti per i quali il ROI ha autorizzato il patrocinio potranno utilizzare formalmente la Denominazione e il Logo associativi e far menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del ROI, in ogni caso rispettando le prescrizioni sull'uso del Logo infra indicate al punto 8.

7.2 Il patrocinio dovrà essere utilizzato solo per la singola Manifestazione per la quale è stato richiesto e concesso. La concessione del Patrocinio non implica licenza all'uso della Denominazione e/o del Logo per contraddistinguere prodotti e/o servizi di alcun tipo.

7.3 Qualsiasi modifica dell'oggetto del patrocinio o variazione del programma della Manifestazione dovrà essere comunicata e riesaminata con congruo anticipo.

## **ARTICOLO 8 – MODALITA' D'USO DEL LOGO**

8.1 – I Richiedenti prendono atto e accettano che il Logo associativo, a seguire raffigurato, costituisce segno distintivo di esclusiva proprietà dell'Associazione "Registro degli Osteopati d'Italia", tutelato sia in base alle norme del codice civile inerenti il diritto al nome (artt. 6-7 c.c.), sia in base alle norme del Codice della Proprietà Industriale (D.L. n.30/2005) inerenti i segni distintivi.



8.2 – I Richiedenti beneficiari di Patrocinio potranno utilizzare il Logo dell'Associazione nel Materiale Divulgativo, a condizione che ne siano riprodotti esattamente gli aspetti di composizione grafica, cromatica, linee, testo e font come sopra raffigurati al punto 8.1, rispettandone sempre le proporzioni.

8.3 – A miglior garanzia di tale adempimento i Richiedenti, dopo aver ricevuto la concessione all'uso, potranno richiedere il file del Logo alla.

8.4 – In caso di errata applicazione del Logo, per forma, colore o dimensione/proporzione, l'Associazione ROI avrà titolo per richiedere la distruzione del Materiale Divulgativo non conforme.

8.5 – L'uso del Logo da parte dei Richiedenti con modalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento, ovvero per Manifestazioni diverse da quelle per le quali è stato conseguito regolare Patrocinio, costituirà atto illecito che darà titolo all'Associazione per ogni conseguente tutela giudiziale.

#### **ARTICOLO 9- REVOCA DEL PATROCINIO E VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO**

9.1 Qualora, in seguito a verifiche successive, l'oggetto del patrocinio non dovesse risultare lo stesso e non rispondesse più ai criteri del presente regolamento, il patrocinio stesso può essere revocato.

9.2 L'utilizzo del patrocinio non conforme al presente regolamento potrà essere sempre perseguito dall'Associazione ROI secondo i termini di legge.